FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

A.S.C. Attività Sportive Confederate

CONVENZIONE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA DISCIPLINA DEL PUGILATO AMATORIALE F.P.I.

TRA

La F.P.I. Federazione Pugilistica Italiana (di seguito F.P.I.) con sede in Roma Viale Tiziano, 70 -Codice Fiscale 05281810589 nella persona del Presidente, Dott. Alberto Brasca, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta

E

L'Ente di Promozione Sportiva Attività Sportive Confederate - (di seguito: ASC) con sede in Roma, Via Regina Margherita 262, nella persona del Presidente, Avv. Luca Stevanato domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto

PREMESSO CHE

A) il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B) il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C) il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport e a tale scopo ha elaborato ed approvato un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operativi Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

D) la F.P.I. è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle Società e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliati alla stessa e svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO), del CONI e dell'AIBA, godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo.

La F.P.I. :

a) é l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività della PUGILISTICA;

c) persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
d) ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara.
L'ASC:
a) è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
ai sensi del DPR n. 530/1974:
b) è riconosciuto ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1437 del 7 giugno 2011;
c) è iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
d) è riconosciuto Ente con finalità assistenziali dal Ministero degli Interni;
e) è iscritta al Servizio Civile Nazionale;
f) è Organizzazione Nazionale di Categoria di Confcommercio Imprese per l'Italia.
g) l'ASC, in accordo con "Il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n°1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività motorie-sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline.

La F.P.I. e l'ASC (di seguito: le Parti) condividono:

a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive.
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo e la promozione delle discipline, appartenenti al pugilato amatoriale - riconosciute dalla F.P.I., nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.
1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie per perseguire le finalità, con preventivo accordo, di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare:
a) per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per uno sviluppo del pugilato amatoriale - attraverso l'utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
b) per favorire tale attività nella Scuola con la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
c) per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali del pugilato amatoriale - attraverso dibattiti,

seminari, corsi e manifestazioni.

Art. 2 - Affiliazioni e Tesseramenti

2.1 Le Parti consentono la doppia affiliazione delle loro Associazioni Società Sportive.

2.2 Le società polisportive, regolarmente affiliate all'ASC che, con delibera del proprio Consiglio Direttivo, intendano avviare una sezione di pugilistica, dovranno presentare domanda di affiliazione al competente Comitato Regionale, per il tramite dell'ASC, per poter svolgere l'attività pugilistica individuando il Dirigente ed il Tecnico responsabile. Con la sottoscrizione del modulo di affiliazione le società polisportive (che nei 24 mesi precedenti non risultino affiliate alla F.P.I.) avranno il diritto di "affiliarsi" alla F.P.I. alla quota di Euro 75,00 e di tesserare alla FPI i propri atleti amatori alla quota di Euro 5,00 comprensiva della copertura assicurativa. Dette quote potranno essere riviste, di comune accordo, nel 2016.

2.3 L'ASC a sua volta si impegna ad applicare, alle associazioni sportive che intendano affiliarsi sia alla F.P.I. che all'ASC, una quota ridotta di affiliazione annuale del 30% rispetto alla quota ordinaria.

Art. 3 - Attività sportiva nelle manifestazioni di PUGILATO amatoriale

3.1 I tesserati della ASC potranno partecipare alle manifestazioni sportive non agonistiche di pugilato amatoriale, autorizzate e gestire dalla F.P.I. attraverso il competente Comitato regionale, qualora la società a cui appartiene l'atleta sia affiliata alla F.P.I. e l'atleta partecipante sia tesserato alla medesima F.P.I..

3.2 Qualora la manifestazione sportiva, sempre autorizzata dalla F.P.I., sia organizzata dasocietà affiliata anche alla ASC, quest'ultima si impegna ad applicare i Regolamenti tecnico-arbitrali emanati dalla F.P.I. per le discipline amatoriali di PUGILATO e la normativa sanitaria vigente in materia.

3.3 E' consentita la partecipazione degli Atleti tesserati F.P.I. alle manifestazioni organizzate dalle società affiliate anche all'ASC, a condizione che i regolamenti tecnico-arbitrali siano conformi a quelli della Federazione e che dette manifestazioni siano autorizzate dal competente Comitato Regionale della F.P.I..

3.4 Gli Organismi Territoriali della F.P.I. e dell'ASC concorderanno, le date delle rispettive manifestazioni promozionali, nel rispetto del principio di non concorrenza. La F.P.I., se richiesto dall'ASC e se disponibili, supporterà l'organizzazione nel reperimento dei Giudici di gara. Le spese di diaria, vitto, alloggio e trasferta saranno a carico degli organizzatori.

Art. 4 - Attività di Formazione e Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

4.1 La F.P.I. riconosce solo le qualifiche di tecnici ed istruttori conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali e/o nel rispetto del "Sistema Nazionale delle qualifiche (SNaQ)" cui anche l'ASC aderisce.

4.2 L'ASC potrà organizzare corsi di formazione riservati ad istruttori di amatoriale, fermo restando il coinvolgimento dei responsabili/formatori nazionali, nominati dalla F.P.I., della disciplina in questione e del competente Comitato regionale della Federazione.

4.3 Qualora detti corsi siano organizzati secondo le modalità di cui al secondo comma del presente articolo, l'ASC potrà rilasciare, autonomamente, attestati di conseguimento della qualifica di Istruttore di PUGILATO amatoriale, nel rispetto della normativa federale relativa al contenuto didattico previsto per tali

corsi. I Referenti delle discipline amatoriali in argomento, presenti nei comitati regionali e provinciali ASC, dovranno possedere la qualifica di istruttore di PUGILATO amatoriale, essere tesserati anche con la F.P.I. e frequentare gli aggiornamenti secondo le norme ed i regolamenti F.P.I..

4.4. Per l'insegnamento delle discipline del Pugilato Amatoriale (ad esempio la LIGHT BOXE) le ASD/SSD, affiliate all'ASC, dovranno essere affiliate anche alla F.P.I. e dovranno essere dotati di un istruttore con qualifica valida secondo le norme F.P.I..

4.5. La F.P.I. si impegna ad organizzare percorsi formativi agevolati (con riduzioni nel numerodi ore e nei costi d'iscrizione che saranno di volta in volta condivisi, sulla base dei programmi deliberati annualmente dalla F.P.I.) per Istruttori ed Ufficiali di gara in possesso di un primo livello ASC.

4.6. La F.P.I. acconsente che ai propri corsi di formazione regionali di Aspirante Tecnico di pugilato, possano partecipare i tesserati ASC, riservando a loro sconti particolari.

4.7 Nei corsi organizzati dalla F.P.I., la Formazione per istruttori del settore amatoriale avrà una quota ridotta per i tesserati ASC, da concordare di volta in volta

Art. 5 – Gym Boxe nelle Scuole

La F.P.I. riconosce la possibilità alle Società ASC, qualora affiliate anche alla F.P.I, di organizzare corsi nelle Scuole, attraverso istruttori formati secondo le procedure di cui agli articoli precedenti.

Art. 6 - Iniziative Culturali e Progettuali

6.1 La F.P.I. e l'ASC concordano, nell'ambito di possibili iniziative culturali, di attivare congiuntamente una serie di azioni a favore dei tesserati ASC e F.P.I. che principalmente possono essere riassunte in:

- diffusione di testi e pubblicazioni;
- abbonamenti a riviste alle stesse condizioni;
- organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del mondo dello sport, sempre tutelando i rapporti di sponsorizzazione con case editrici che i contraenti possano avere in essere.

6.2 In caso di organizzazione congiunta di iniziative progettuali e/o culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

6.3 Per l'organizzazione di dette iniziative potrà essere costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli Organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Art. 7 - Commissioni Paritetiche

Le Parti si impegnano ad istituire, a livello nazionale e territoriale, Commissioni Paritetiche con il compito di rendere il più agevole possibile la collaborazione tra loro, di dare attuazione e monitorare a quanto contenuto nel presente accordo/convenzione e di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

Art. 8 - Controversie

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse ad un apposito lodo arbitrale ovvero organismo di conciliazione nominato dalle parti.

Art. 9 - Durata

La durata della Convenzione è di un anno dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata per un pari periodo qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

La presente Convenzione si compone di n° 4 pagine.

Roma, 27 maggio 2015

IL PRESIDENTE A.S.C.

IL PRESIDENTE F.P.I.